

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2615

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ARCELLI)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARVALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 221,
recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel
settore dei sistemi del trasporto rapido di massa

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame contiene disposizioni che richiedono la loro urgente entrata in vigore, per consentire al Governo di procedere tempestivamente, e secondo criteri certi e uniformi, alla destinazione ed erogazione dei contributi dello Stato per la realizzazione di interventi nel campo del trasporto rapido di massa, già impegnati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, nonché di assicurare migliore funzionalità alla Commissione preposta alla vigilanza dell'attuazione degli interventi finanziati.

Con il comma 2 dell'articolo 1 si intendono precisare l'ambito e i limiti di applicazione dell'articolo 10 della legge n. 211 del 1992, relativamente agli interventi promossi dalle ferrovie in regime di concessione, oltre che dalle ferrovie dello Stato e destinati all'ammodernamento e alla realizzazione di collegamenti ferroviari tra aeroporti e la rete ferroviaria esistente, nonché alla realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati.

In particolare la disposizione si propone di estendere agli interventi relativi alle ferrovie in regime di concessione il tratta-

mento applicato ai programmi di intervento promossi dagli enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della medesima legge n. 211 del 1992, nei confronti dei quali il CIPE ha fissato un tetto massimo al finanziamento statale, commisurato al 50 per cento del costo complessivo degli investimenti.

Considerata la limitatezza delle risorse impegnate dall'articolo 10 della legge n. 211 del 1992 per i contributi in conto capitale e in conto interessi relativamente all'accensione di mutui decennali, si tratta di favorire, in linea anche con le indicazioni formulate dal CIPET e poi dal CIPE, la realizzazione di interventi in grado di coinvolgere cofinanziamenti di altri soggetti pubblici e privati.

Con il comma 3 dell'articolo 1 si dispone l'ampliamento da tre a quattro del numero degli esperti della Commissione di alta vigilanza prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, portando da otto a nove la composizione complessiva, al fine di consentire alla Commissione medesima una più funzionale organizzazione dei propri lavori.

Le modifiche proposte non comportano oneri aggiuntivi per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 221, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, e 26 febbraio 1996, n. 86.

Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996.

Disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in favore degli enti indicati nell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione commissariale governativa;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare il numero dei componenti della commissione di alta vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «mutui decennali» sono sostituite dalle seguenti: «mutui della durata massima di 10 anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa.».

3. La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituita dalla seguente:

«*d)* quattro esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996.

SCÀLFARO

DINI - ARCELLI - CARVALE

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO